



COMUNE DI POGGIARDO

I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

VISTI l'art. 7, comma 1, e gli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 istitutivo dell'I.M.U. - Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato al 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria;

VISTA la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012, n. 35/E istitutiva dei codici tributo dell'imposta municipale propria;

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF;

INFORMA

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014.

Il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa

Sono soggetti passivi:

- il proprietario di immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Il pagamento dell'IMU, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è effettuato esclusivamente con modello di versamento **F24**; a tal fine si ricorda che il **Codice Ente è: G751**

Il pagamento per il 2012 dovrà avvenire in due rate:

- la prima rata entro il **18 giugno**, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
- la seconda rata, entro il **17 dicembre**, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per l'abitazione principale e relative pertinenze il contribuente può scegliere di effettuare il versamento, anziché in due rate, in tre:

- la prima e la seconda pari ad un terzo dell'ammontare complessivo dell'imposta entro il **18 giugno e 18 settembre 2012**; nel modello **F24**, barrare la casella "Acc." e, nel campo "rateazione/mese rif." Indicare rispettivamente "0102" per 1ª rata, "0202" per 2ª rata;
- la terza a saldo entro il **17 dicembre 2012**; nel Modello **F24**, barrare la casella "Saldo" e nel campo "rateazione/mese rif.", indicare "0101".

c) Nel caso di versamento in due rate, per la 1ª del **18 giugno** nel mod. **F24**, nel campo "rateazione/mese rif." Indicare "0101"

Per la rata di acconto relativa all'anno 2012, l'IMU si calcola applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni di base stabilite dalla legge e precisamente:

• Abitazione principale e relative pertinenze.....	4,00 per mille
• Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	2,00 per mille
• Altri fabbricati e aree fabbricabili	7,60 per mille
• Detrazione di base per l'abitazione principale.....	€ 200,00
• Maggiorazione per ciascun figlio convivente di età inferiore a 26 anni	€ 50,00
(fino all'importo massimo complessivo di € 400,00)	

Considerato che sia il Comune che lo Stato hanno tempo per variare le suddette aliquote di base rispettivamente entro il **30 settembre 2012** ed entro il **10 dicembre 2012**, è opportuno che sia evitato il versamento in unica soluzione il **18 giugno** in quanto insieme alla rata di saldo del **17 dicembre**, occorre effettuare anche l'eventuale conguaglio sulla rata di acconto risultante dalla determinazione di differenti aliquote o nuove disposizioni regolamentari.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili;

È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota del 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

I Codici tributo da indicare sul modello F24 sono:

3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";
"3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
"3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO";
"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
"3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
"3919" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
"3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
"3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

Poggiardo, li 5 giugno 2012

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Giacomo Carluccio

IL SINDACO
Giuseppe Colafati